

Risoluzione per grave inadempimento dell'atto di concessione in affitto di una struttura comunale (alpeggio)

T.R.G.A. Trento 5 novembre 2023, n. 202 - Rocco, pres.; Polidori, est. - Monica Fedel (avv.ti Taddeo e Giovanazzi) c. Comune di Valfioriana (Avv. distr. Stato).

Contratti agrari - Alpeggio - Allevamento, addestramento e utilizzo dei cani di razza maremmana per finalità di custodia del bestiame e di guardiania - Risoluzione per grave inadempimento dell'atto di concessione in affitto della struttura comunale.

(Omissis)

FATTO

1. I fatti di causa - come rappresentati dalla parte ricorrente, concessionaria per le stagioni d'alpeggio 2021-2026 della "Malga Sass", composta da una c.d. "casara" (abitazione del malgaro e agriturismo), da un c.d. "stallone" e da un'unità di pascolo, all'esito della gara indetta dal Comune di Valfioriana con avviso del 15 marzo 2021 - possono essere sintetizzati come segue.

La signora Monica Fedel «*da decenni pratica la conduzione e gestione delle mandrie in alpeggio*» e si è specializzata nell'allevamento, addestramento e utilizzo dei cani di razza maremmana per finalità di custodia del bestiame e di guardiania, divenendo «*un punto di riferimento per l'applicazione di questo metodo di difesa preventiva in tutta la Provincia*».

In attuazione dell'art. 21 del disciplinare di concessione (di seguito denominato disciplinare) è stata nominata la Commissione (composta da un tecnico esterno incaricato dal Comune, da un custode forestale del Comune e dal Sindaco del Comune) preposta alla verifica e all'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni del disciplinare medesimo, e tale Commissione in data 30 settembre 2021 ha redatto il verbale di sopralluogo prot. n. 3119, con cui è stata contestata la violazione dell'art. 13, punti 3, 6 e 10 del disciplinare e, in particolare, la «*presenza di cani maremmani liberi nel piazzale della struttura e lungo le strade a percorrenza pedonale, reiterazione già sanzionata nel 2021*».

Il Sindaco del Comune di Valfioriana con la nota prot. 3152 in 14 settembre 2022, avente ad oggetto "Irresponsabilità grave nella gestione della struttura Malga Sass", ha contestato alla signora Fedel quanto segue: «*Nonostante gli incontri, raccomandazioni e puntualizzazioni, nonché il verbale di contestazione e relativa sanzione riferiti all'anno 2021 (prot. 3119/2022), si evidenzia come ad oggi la gestione dei vostri cani presso la struttura in Malga Sass risulta particolarmente pericolosa e fuori controllo. Sono pervenute, infatti, in Comune numerose lamentele e segnalazioni (turisti, residenti ed amministratori comunali) circa la presenza dei vostri cani maremmani liberi nel piazzale della struttura e lungo le strade a percorrenza pedonale. La giustificazione dell'eventuale presenza dei cartelli non autorizza in nessun modo la circolazione libera, senza guinzaglio, senza controllo e sorveglianza sui sentieri e sulle aree esterne ai recinti (piazzale e strade); si rammenta infatti come i cani anti-lupo debbano stare unicamente all'interno dei recinti chiusi da filo pastore. ...*».

A tale contestazione hanno fatto seguito un incontro informale con il Sindaco del Comune, svoltosi il 23 settembre 2022, e la nota a firma del Sindaco prot. n. 3314 del 27 settembre 2022, avente ad oggetto «*Contestazioni gestione della struttura Malga Sass*», con la quale - richiamati il predetto verbale del 20 settembre 2021, la predetta nota del 14 settembre 2022 e la documentazione fotografica relativa ai registri di carico del bestiame - sono stati contestati plurimi inadempimenti agli obblighi derivanti dal disciplinare, così descritti: «*Art. 5 determinazione del carico: come da vostri registri, risultano nr. 40,55 UBA, a fronte delle 33+10%, quindi 36,3 UBA massime; Art. 6 limitazione al carico animali: come da vostri registri, risultano nr. 19 scorretta determinazione del carico di UBA equine rispetto al limite del 20% pari a 7; Art. 13 comma c: presenza di cani maremmani liberi nel piazzale della struttura e lungo le strade a percorrenza pedonale, reiterazione già sanzionata nel 2021; Art. 17 comma 6 e 7: presenza di animali al pascolo fuori dalle zone autorizzate e senza custodia per più giorni con pericolo per il transito veicoli e danneggiamento proprietà private (vedasi relazione del custode forestale e della Stazione Forestale di Cavalese)*», con invito a presentare controdeduzioni.

La signora Fedel ha quindi presentato in data 11 ottobre 2022 le proprie controdeduzioni osservando: A) quanto alla contestata violazione dell'art. 5 del disciplinare, che la monticazione era stata effettuata correttamente, ma vi erano refusi nel documento trasmesso; B) quanto alla contestata violazione dell'art. 6 del disciplinare, che anche in questo caso si trattava di un mero refuso documentale, ma la monticazione equina era corretta; C) quanto alla contestata violazione dell'art. 13 del disciplinare, che i cani erano sempre stati custoditi come previsto dal disciplinare, che erano presenti i cartelli pre-scritti in occasione della contestazione di cui al verbale del 20 settembre 2021 e che non erano stati riscontrati atteggiamenti aggressivi da parte dei cani, dei quali la stessa Provincia di Trento aveva caldeggiato la presenza per prevenire le predazioni dei grandi carnivori.

Nonostante tali controdeduzioni, il Sindaco del Comune di Valfioriana in data 11 aprile 2023 ha comunicato l'avvio del procedimento di risoluzione per inadempimento richiamando gli articoli 24 e 25 del disciplinare ed osservando come, *«alla luce di quanto contenuto negli atti sopra richiamati, ... le violazioni contrattuali, perpetrate dall'Azienda 'Cheyenne Azienda Agricola di Monica Fedel' nel corso del periodo di gestione della struttura comunale 'Malga Sass', annesso Stallone e nelle aree di pascolo, abbiano arrecato un grave nocumento all'ente proprietario, pregiudicando il buon nome della struttura stessa, rendendo opportuna e necessaria la risoluzione del contratto stesso»*.

Da ultimo la Giunta comunale, senza neppure attendere i pochi giorni indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, ha adottato l'impugnata delibera n. 25 del 12 aprile 2023, con cui - richiamata la *«corrispondenza intercorsa con l'Azienda Agricola, contenuta tutta nel fascicolo istruttorio, con la quale sono state segnalate e contestate numerose gravi violazioni contrattuali»*, richiamati gli articoli 24 e 25 del disciplinare, e ritenuto che le violazioni contrattuali contestate *«abbiano arrecato un grave nocumento all'ente comunale proprietario e pregiudicato soprattutto il buon nome della Malga stessa, rendendo così opportuna e necessaria la risoluzione del contratto di gestione stesso con effetto immediato»* - ha disposto di *«risolvere, per i motivi espressi nella parte premessuale, con effetto immediato il contratto Rep. nr. 6/2021 dd. 10.05.2021 di concessione in affitto della struttura comunale denominata "Malga del Sass", annesso stallone ed aree a pascolo»*.

2. La parte ricorrente dell'impugnata delibera con il presente ricorso chiede, quindi, l'annullamento affidando la propria domanda ai seguenti motivi.

1) *Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 25 del disciplinare di concessione.*

Sebbene nella motivazione dell'impugnata delibera siano richiamati gli articoli 24 e 25 del disciplinare, non è dato comprendere quale potere sia stato concretamente esercitato, e ciò è sufficiente per determinare l'illegittimità della delibera stessa.

Inoltre - anche a voler ritenere che la delibera sia stata adottata ai sensi dell'art. 24, comma 3, del disciplinare, perché nell'oggetto del provvedimento si legge *«risoluzione per grave inadempimento»* e la motivazione contiene un riferimento alla lesione del *«buon nome della Malga»* - comunque la delibera stessa è illegittima in quanto l'art. 24, comma 3, dispone che per dare corso alla risoluzione per inadempimento dev'essere prioritariamente verificato e accertato dalla Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare *«lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto è stato stipulato»*. Invece la Commissione nel caso in esame non è stata coinvolta.

Se invece si ritenesse che la delibera è stata adottata ai sensi dell'art. 25 del disciplinare di concessione - che prevede l'operatività della *«Clausole di risoluzione espressa»*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., sia in caso di *«reiterata violazione delle prescrizioni previste dal presente disciplinare»*, sia in caso di *«malga caricata con un numero di UBA in eccesso o difetto del 30% rispetto al carico ottimale di cui all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore»* - perché nella comunicazione di avvio del procedimento sono state contestate sia la reiterata violazione dell'obbligo di custodia dei cani, sia la scorretta determinazione del carico di UBA (ossia di unità di bovino adulto), comunque la delibera stessa sarebbe illegittima per le seguenti ragioni.

Quanto alla contestazione relativa alle reiterate violazioni del disciplinare nella gestione dei cani, si deve considerare che:

A) l'operato della signora Monica Fedel *«non solo non è mai stata passibile di critiche, ma al contrario avendo ottenuto specifiche attestazioni per la gestione di cani da guardiania è stata sempre un esempio, che addirittura ha fatto scuola nel vero senso della parola»*, come dimostrano le attività di docenza, sia a scolaresche che a docenti, svolte in collaborazione con il MUSE di Trento; B) negli atti impugnati e nella corrispondenza a firma del Sindaco *«non è mai stata circostanziata, esemplificata e men che meno provata la scorretta gestione dei cani e la loro illegittima libertà di movimento»*, perché *«il Sindaco ha fatto unicamente riferimento a generiche lamentele e situazioni di pericolo, senza mai fornire le prove»*; C) eventuali situazioni di pericolo avrebbero dovuto essere accertate dal Sindaco, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare, a mezzo di un immediato sopralluogo (come del resto è avvenuto nel 2021); D) *«i cani da guardiania, per essere un reale deterrente ai predatori, devono muoversi liberamente negli spazi in cui pascolano gli animali da proteggere e il loro 'essere sotto controllo' ... non significa essere rinchiusi o legati al 'guinzaglio'»* (come invece lascia intendere il Sindaco nella propria nota del 14 settembre 2022), ma *«essere al lavoro sotto l'occhio vigile del pastore che attende al bestiame»*, anche perché *«l'efficacia di tale metodologia di deterrenza è attestata anche dal MUSE di Trento nella relazione fatta proprio in seguito ai monitoraggi con fototrappole presso la Malga Sass»*; E) ai sensi dell'art. 13, punto 3, del disciplinare di concessione, *«I cani sono impiegati sotto la responsabilità del concessionario, che adotta le opportune cautele affinché non costituiscano un pericolo per le persone e la fauna. Gli stessi devono essere sempre custoditi»*, e nel caso in esame la presenza del pastore 24 ore su 24 garantiva il controllo dei cani, sicché il Comune *«non è stato in grado di provare che si sia mai verificata alcuna situazione di pericolo»*.

Quanto all'ulteriore contestazione - *«malga caricata con un numero di UBA in eccesso o difetto del 30% rispetto al carico ottimale di cui all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore»* - essa si basa solo sulle risultanze degli registri appositi, perché: A) non sono state svolte verifiche o sopralluoghi e la signora Fedel nelle proprie controdeduzioni ha ammesso l'esistenza di refusi nella compilazione dei registri, ma ha chiarito al riguardo che *«il carico di UBA era stato nei fatti*

corretto, tanto che aveva nuovamente inviato i registri emendati»; B) la clausola risolutiva espressa si riferisce non già alla commissione di errori nella compilazione dei registri, bensì ad un effettivo maggior carico di UBA, che però nel caso di specie non si è verificato, come risulta dalle predette controdeduzioni; C) in definitiva il Sindaco - che non ha le necessarie competenze tecniche - avrebbe dovuto quantomeno disporre un sopralluogo della Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare per verificare la corrispondenza con quanto dichiarato dalla signora Fedel, e invece ha deciso di procedere alla risoluzione sulla scorta di un mero refuso commesso nella compilazione dei registri, come testualmente risulta dalla nota del 27 settembre 2022, ove si legge «come da vostri registri».

II) Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 comma 1, 25, comma 2, lettere c), d) f), 26 e 27, comma 1, lettere a), b) e c) della legge provinciale n. 23/1992.

La comunicazione di avvio del procedimento non reca tutti gli elementi richiesti dalla legge. Difatti nella nota in data 11 aprile 2023 non sono stati indicati la struttura competente per il procedimento, il domicilio digitale della medesima struttura competente, l'ufficio presso cui prendere visione degli atti, le fasi del procedimento e i relativi tempi.

Inoltre la parte ricorrente non è stata messa in condizione di partecipare al procedimento. Difatti nella predetta nota in data 11 aprile 2023 si legge che il procedimento si sarebbe concluso non oltre il 14 aprile 2023 e, quindi, avrebbe avuto una durata minima palesemente non idonea a garantire il contraddittorio procedimentale. In pratica «*il procedimento si è svolto in poco più di 27 ore (notte inclusa e al lordo dei tempi di notifica), dato che lo stesso è stato avviato l'11 aprile alle ore 10:50 ... e si è concluso con la deliberazione della Giunta del 12 aprile delle ore 14:00*».

I ristrettissimi tempi del procedimento hanno precluso in radice anche lo svolgimento dell'istruttoria e la possibilità, per la parte ricorrente, di prendere visione degli atti. In particolare il disciplinare non affida mai al Sindaco o alla Giunta compiti di natura istruttoria, e ciò in quanto tali soggetti non necessariamente hanno le necessarie competenze tecniche, mentre la Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare è il soggetto idoneo a svolgere i compiti di natura istruttoria; tuttavia la Commissione non è stata interessata. Inoltre è ben vero che dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal provvedimento finale risulta che non sono stati acquisiti atti ulteriori rispetto a quelli già in possesso della parte ricorrente; tuttavia, se mai ci fosse stato un qualche atto istruttorio tra l'avvio e la conclusione del procedimento, la ricorrente non avrebbe neppure avuto il tempo di proporre un'istanza di accesso.

Da ultimo, i ristrettissimi tempi del procedimento hanno precluso in radice la possibilità di presentare memorie scritte, non potendosi considerare tali le controdeduzioni presentate ben cinque mesi prima dell'avvio del procedimento, e fermo restando che tali controdeduzioni non sono state prese in considerazione dall'amministrazione.

III) Eccesso di potere e violazione degli articoli 2 e 4 della legge provinciale n. 23/1992, nonché degli articoli 1 e 3 della legge n. 241/1990, sviamento, carenza di motivazione, carenza d'istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione dell'art. 97 cost. e dei principi di trasparenza, legalità, buon andamento, consequenzialità e buona amministrazione.

Anche a non voler ritenere sussistenti le violazioni di legge denunciate con i primi due motivi, gli atti impugnati sono comunque viziati da eccesso di potere, innanzi tutto perché lo scopo della concessione di cui trattasi è favorire lo sviluppo e il potenziamento dell'economia del territorio montano, come si evince dal riferimento alla legge provinciale n. 4/2003 contenuto nell'art. 1 del disciplinare. Invece l'impugnata delibera non persegue tale scopo in quanto, per effetto di questo provvedimento, ad oggi presso la Malga Sass non viene esercitata né l'attività di alpeggio e pascolo di bestiame, né l'attività di agriturismo. Difatti, la signora Fedel dopo la notifica del provvedimento, già ai primi di maggio, ha programmato di collocare il bestiame presso altri pascoli e non risulta che ad ella sia subentrato un altro concessionario, sicché il Comune attualmente non ritrae alcun canone dalla malga.

Inoltre il Comune avrebbe dovuto agire in conformità ai principi di correttezza e buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Invece le controdeduzioni dell'interessata non sono state valutate, non è stato attivato il contraddittorio nonostante la disponibilità dell'interessata, e l'avvio del procedimento è stato comunicato a metà aprile, ossia in prossimità del periodo dell'anno in cui gli allevatori decidono dove portare il bestiame per l'alpeggio. Né vi è ragione che possa giustificare il ritardo del Comune. Difatti, se il Comune avesse avviato il procedimento subito dopo le controdeduzioni dell'ottobre 2022 e avesse svolto l'istruttoria nei termini di legge, ben avrebbe potuto concludere il procedimento entro gennaio/febbraio 2023, in modo da consentire all'interessata di ottenere un provvedimento di sospensione cautelare entro il mese di aprile.

A ciò si aggiunge che non è nota la motivazione del provvedimento di risoluzione in quanto l'Amministrazione non ha indicato come siano state valutate le controdeduzioni dell'interessata e dagli atti impugnati non si evince quale sarebbe la condotta che avrebbe pregiudicato il buon nome di Malga Sass e, addirittura, di tutte le malghe del Trentino; né tantomeno è dato di conoscere se la risoluzione sia stata disposta ai sensi dell'art. 24 o dell'art. 25 del disciplinare, non potendosi ritenere corretta l'indicazione di due norme tra loro alternative.

Infine gli atti impugnati sono viziati da eccesso di potere per carenza d'istruttoria, sia perché non sono state valutate le controdeduzioni prodotte dall'interessata ancor prima dell'avvio del procedimento, sia perché tra l'avvio del procedimento e la sua conclusione non è intervenuto alcun atto, sia perché il Sindaco avrebbe dovuto convocare la Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare per accertare i fatti che hanno determinato la risoluzione della concessione.

IV) Incompetenza.

La comunicazione di avvio del procedimento, essendosi rivelata nei fatti una vera e propria contestazione, avrebbe dovuto essere formulata, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, del disciplinare, dalla Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare, e non dal Sindaco. Quanto al provvedimento finale non può essere fatto rientrare tra i casi nei quali il Comune può formulare una contestazione diretta e, comunque, seppure ve ne fossero stati i presupposti, la contestazione avrebbe dovuto essere effettuata dai custodi forestali, come previsto dall'art. 23, ultimo comma, del disciplinare, perché la Giunta non ha la competenza tecnica necessaria per formulare valutazioni e muovere contestazioni.

Anche tutte le comunicazioni effettuate dal Sindaco e richiamate negli atti impugnati avrebbero dovuto essere effettuate dalla Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare, perché il disciplinare medesimo non affida al Sindaco alcun compito. Dunque, essendo viziati per incompetenza gli atti presupposti, è viziato per illegittimità derivata anche il provvedimento finale.

3. Il Comune di Valfloriana si è costituito per resistere in giudizio e con memoria depositata in data 18 ottobre 2023 ha diffusamente replicato alle suseposte censure osservando, in particolare, quanto segue: A) l'art. 24, comma 3, del disciplinare non richiede il coinvolgimento della Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare, fermo restando che - anche a voler interpretare tale articolo come indicato dalla parte ricorrente - la Commissione è stata correttamente coinvolta nel procedimento, come risulta dal verbale di sopralluogo del 30 settembre 2021; B) il riferimento all'art. 25 del disciplinare *«a fortiori legittima il provvedimento di risoluzione del contatto per grave inadempimento»*, perché tale disposizione indica i casi tassativi nei quali opera la clausola risolutiva espressa, fermo restando che è sufficiente la sussistenza di uno di questi casi perché l'Ente si possa avvalere della clausola stessa; C) quanto alla reiterata violazione dell'obbligo di custodia dei cani da guardia, previsto dall'art. 13, comma 3, del disciplinare, essa è comprovata dal *«congruo numero di segnalazioni e-mail»* giunte al Comune, nonché dal verbale di sopralluogo del 30 settembre 2021; D) anche la scorretta determinazione del carico di UBA si configura come uno dei casi che legittimano l'attivazione della clausola risolutiva espressa, e a tal riguardo occorre considerare che l'art. 13 del disciplinare richiede al concessionario di tenere un apposito registro, sicché - anche a voler ammettere che nel caso in esame si tratti di meri errori materiali avvenuti durante la compilazione del registro - *«tale negligenza è addebitabile unicamente al concessionario, con le relative conseguenze»*; E) non è mai stata fornita la prova del rispetto, sin dall'inizio, dei limiti imposti per il carico di UBA, perché *«vi è stata solo e unicamente la correzione dei registri, a mano, da parte la sig.ra Fedel Monica a seguito di contestazione»*, e quindi l'unico dato documentato è *«quello prodotto dall'APSS-UO che ha effettivamente rilevato uno spostamento in data 29/06/2022 di, per la precisione, n.5 capi da Malga del Sass a Malga delle Susine»*; F) le censure dedotte con il quarto motivo sono inammissibili, ancor prima che infondate, perché non era necessario l'intervento della Commissione nel procedimento e comunque il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, sicché non v'è ragione per ritenere che la comunicazione di avvio del procedimento non potesse essere effettuata dal Sindaco, così come non è possibile sostenere che i custodi forestali dovessero essere coinvolti nell'adozione del provvedimento finale.

4. La parte ricorrente con memoria depositata in data 31 ottobre 2023, ha rimarcato, in particolare, che: A) le tre segnalazioni alle quali si riferisce l'Amministrazione nelle proprie difese sono prive di efficacia probatoria, sia perché sono state depositate in formato PDF (anziché in formato .msg) e *«non è provato che si tratti di e-mail realmente pervenute alla Ragioneria del Comune o direttamente al Sindaco, mancando peraltro sia l'indicazione del mittente sia il numero di protocollo che dovrebbero avere tutti i documenti formalmente agli atti del Comune»*, sia perché non risulta che le segnalazioni stesse siano state oggetto di una qualsiasi attività di verifica da parte del Comune che, invece, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare, *«avrebbe potuto e dovuto controllare sul campo la veridicità delle affermazioni delle persone che avevano riscontrato problemi legati al controllo dei cani e delle mucche da parte del gestore della Malga Sass»*; B) quanto alla contestata determinazione del carico di UBA, l'Amministrazione nelle proprie difese richiama la nota del 27 settembre 2022 con cui il Sindaco ha contestato la violazione degli articoli 5 e 6 del disciplinare, senza considerare però che il procedimento relativo a tali violazioni si è concluso senza l'irrogazione di sanzioni, e ciò perché la signora Fedel ha dimostrato, mediante le proprie controdeduzioni, di non avere violato alcuna previsione del disciplinare, e senza considerare che l'asserita violazione dell'art. 6 del disciplinare non rileva ai fini dell'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del disciplinare, mentre per quanto concerne la violazione dell'art. 5, la signora Fedel nelle proprie controdeduzioni ha spiegato perché non vi è stata alcuna violazione; C) in particolare la signora Fedel, *«avvedutasi dei propri errori materiali in punto di compilazione dei registri»*, ha provveduto tempestivamente a correggere le inesattezze e nelle proprie controdeduzioni ha precisato che *«Per mera dimenticanza non sono stati scaricati n. 5 cavalli alla data del 29.6.2022 e neppure è stato scaricato un asino che è morto (doc. smaltimento e certificato di morte). Aggiungo che il registro inviato presentava delle scorrettezze: per errore n. 5 animali sono stati erroneamente classificati come cavalli invece che asini. A ciò aggiungo che per errore ho inoltrato solo il fronte e non retro sul quale risultavano caricate altre 3 vacche caricate con data 7.8.2022»*; D) dal registro corretto il Comune ha potuto evincere come le UBA caricate sulla malga risultassero rispettose delle previsioni del disciplinare riguardanti la monticazione e che le inesattezze originariamente rilevate dal Sindaco erano frutto di un mero errore materiale commesso nella compilazione del registro, ragion per cui il Comune non ha irrogato alcuna sanzione, e comunque risulta incomprensibile il riferimento operato dall'Amministrazione resistente alla nota dell'Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari (di seguito APSS), U.O. Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria del 10 novembre 2022, che si limita a

confermare la sola discrepanza tra i dati contenuti nei due registri forniti dalla signora Fedel, prima e dopo la contestazione della violazione.

5. Alla pubblica udienza del 23 novembre 2023 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente si rende necessario procedere alla qualificazione dell'impugnata delibera, operazione ermeneutica che postula la corretta individuazione del potere in concreto esercitato dall'amministrazione. Difatti secondo una consolidata giurisprudenza (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 settembre 2012, n. 5117) la qualificazione data dall'amministrazione al provvedimento da essa adottato non vincola il giudice, dovendosi avere riguardo alla natura del potere esercitato.

2. Al riguardo giova ribadire che la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Sez. II, 26 febbraio 2016, n. 2659; T.A.R. Abruzzo Pescara, 10 gennaio 2012, n. 6), anche di questo Tribunale (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 13 aprile 2017, n. 136), ha posto in rilievo come - sebbene il legislatore abbia disciplinato con l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 il provvedimento di annullamento d'ufficio (che presuppone l'illegittimità del provvedimento sul quale l'Amministrazione va ad incidere in autotutela) e con l'art. 21-quinquies della legge stessa il provvedimento di revoca (che presuppone la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse ovvero un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento sul quale l'Amministrazione va ad incidere in autotutela) - tali provvedimenti non siano gli unici "*atti di ritiro*" previsti dall'ordinamento. Difatti tali provvedimenti sono affiancati dai c.d. provvedimenti di decadenza, che la legge prevede come conseguenza: A) dell'inadempimento degli obblighi previsti dal provvedimento ampliativo (c.d. decadenza sanzionatoria); B) del venir meno dei requisiti previsti per la costituzione e la continuazione del rapporto ovvero del mancato esercizio dell'attività oggetto del provvedimento ampliativo per un determinato periodo (c.d. decadenza accertativa).

Tali provvedimenti di decadenza sono caratterizzati dal fatto che determinano il venir meno, con efficacia *ex nunc*, del provvedimento ampliativo sul quale vanno ad incidere e si differenziano dagli altri atti di ritiro perché non comportano un riesame del provvedimento ampliativo alla stregua della sua legittimità o della sua opportunità, bensì una valutazione della condotta tenuta dal destinatario dell'atto durante lo svolgimento del rapporto (questo è il caso della decadenza sanzionatoria) o un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità per la titolarità del provvedimento ampliativo (questo è il caso della decadenza accertativa).

3. Nel caso in esame il disciplinare prevede due distinti meccanismi (della cui natura pubblicistica non dubita la parte ricorrente, perché con il secondo motivo lamenta la violazione delle garanzie procedurali previste dalla legge provinciale n. 23/1992 e con il terzo motivo deduce il vizio di eccesso di potere sotto molteplici profili) attraverso i quali si realizza la decadenza sanzionatoria del concessionario, quale conseguenza della violazione di obblighi che il disciplinare pone a suo carico.

Il primo meccanismo è quello previsto e disciplinato dall'art. 24 del disciplinare (rubricato "*Risoluzione anticipata e recesso*"), il quale dispone, al comma 3, che "*L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi della Commissione di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto è stato stipulato; l'accertamento di anomalie in tal senso può determinare, a insindacabile giudizio dell'Ente proprietario, l'immediata risoluzione dell'atto di concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Ente proprietario*".

Il secondo meccanismo è quello previsto e disciplinato dall'art. 25 del disciplinare (rubricato "*Clausole di risoluzione espressa*"), il quale - per quanto interessa in questa sede - dispone come segue: "*Salva la risoluzione per inadempimento, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: reiterata violazione delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; malga caricata con un numero di UBA in eccesso o difetto del 30% rispetto al carico ottimale di cui all'art. 5, fatti salvi i casi di forza maggiore; ...*".

Dal confronto tra queste due disposizioni emerge la differenza tra i due meccanismi, sia per quanto concerne i presupposti in presenza dei quali si realizza la decadenza sanzionatoria, sia per quanto concerne il relativo procedimento amministrativo.

Il primo dei due meccanismi richiede una verifica dello "*stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione*" e del "*costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali l'affitto è stato stipulato*", all'esito della quale - laddove siano accertate anomalie - si determina, "*a insindacabile giudizio dell'Ente proprietario, l'immediata risoluzione dell'atto di concessione*". Dunque non sono predeterminate nel disciplinare le "*anomalie*" che possono determinare la decadenza sanzionatoria del concessionario, e ciò spiega perché l'art. 24, comma 3, del disciplinare stesso preveda che l'attività di verifica e la valutazione (della gravità) delle eventuali anomalie emerse all'esito dell'attività di verifica sia demandata all'apposita Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare, organo collegiale in possesso delle competenze

tecniche necessarie per porre in essere tali attività in quanto costituito da un tecnico esterno incaricato dal Comune, da un custode forestale del Comune e dal Sindaco del Comune o da un suo delegato. Non è, quindi, condivisibile la tesi dell'Amministrazione resistente secondo la quale essa, ai fini dell'esercizio del potere attribuito dall'art. 24, comma 3, del disciplinare sarebbe libera di scegliere se avvalersi, o meno, della predetta Commissione. Coglie piuttosto nel segno la parte ricorrente quando osserva che l'intervento della Commissione è necessario perché la Commissione stessa è chiamata a compiere valutazioni di natura tecnico-discrezionale che richiedono una specifica professionalità della quale il Sindaco potrebbe non essere in possesso.

Diverse considerazioni valgono per il secondo dei due meccanismi, che opera in conformità all'istituto civilistico della clausola risolutiva espressa, previsto e disciplinato dall'art. 1456 cod. civ.. In particolare dal confronto tra i due meccanismi emerge, *ictu oculi*, che nel caso della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 il disciplinare non prevede l'intervento della Commissione di cui all'art. 21; e ciò si spiega agevolmente perché in questo caso la decadenza sanzionatoria consegue ad *"anomalie"* individuate tassativamente dal disciplinare, ossia a situazioni di fatto che non richiedono alcuna attività di verifica da parte dell'Amministrazione, né tantomeno valutazioni di natura tecnico-discrezionale. Giova infatti rammentare che, secondo l'art. 1456, comma 1, cod. civ., *"I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite"*, sicché sono rigidamente predeterminati i presupposti in presenza dei quali opera la risoluzione di diritto del contratto. Inoltre, secondo l'art. 1456, comma 2, cod. civ., *"In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva"*, proprio in quanto non occorre valutare se si siano verificati, o meno, i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto, essendo all'uopo sufficiente una dichiarazione della parte nell'interesse della quale è stata pattuita la clausola risolutiva espressa.

Emblematiche in tal senso sono proprio le due distinte anomalie contestate alla ricorrente (dapprima con la nota del 27 settembre 2022 e poi con l'avversata delibera di Giunta), ossia la *"reiterata violazione delle prescrizioni previste dal presente disciplinare"* e la *"malga caricata con un numero di UBA in eccesso o difetto del 30% rispetto al carico ottimale di cui all'art. 5 ..."*. Difatti nel caso della prima anomalia non occorre alcuna attività di verifica perché le violazioni delle prescrizioni previste dal disciplinare devono risultare già cristallizzate, ad esempio in processi verbali redatti dai custodi forestali del Comune o dalla Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare, né tantomeno si rendono necessarie valutazioni sulla gravità di tali violazioni, che è costituita dalla reiterazione delle violazioni stesse (ossia dalla recidiva del concessionario). Invece nel caso della seconda anomalia non occorre alcuna attività di verifica e/o di valutazione da parte in quanto il *"carico ottimale della maga espresso in UBA (Unità Bovine Adulte)"* è predeterminato dall'art. 5 del disciplinare e il rispetto, o meno, delle previsioni dell'art. 5 è agevolmente verificabile dall'Amministrazione attraverso il c.d. *"registro di monticazione"* di cui all'art. 13 del disciplinare.

In altri termini - posto che tra gli *"oneri particolari"* di cui all'art. 13 del disciplinare vi è quello di cui al punto 1, in forza del quale il concessionario deve registrare il bestiame monticato nell'apposito registro, mentre in forza dell'art. 25 del disciplinare il caricamento della malga con un numero di UBA in eccesso o difetto del 30% rispetto al carico ottimale di cui all'art. 5 determina la risoluzione di diritto del contratto, *"fatti salvi i casi di forza maggiore"* - deve ritenersi che: A) da un lato, il Comune, laddove intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25, possa limitarsi ad invocare le risultanze del registro di monticazione dalle quali emerga che non è stato rispettato il *"carico ottimale della maga"*; B) dall'altro, gravi sul concessionario l'onere di provare i *"casi di forza maggiore"*, tra i quali possono essere senz'altro ricomprese anche le situazioni che hanno determinato l'inattendibilità del registro di monticazione, ma non le situazioni nelle quali l'inattendibilità del registro di monticazione è dipesa da condotte negligenti del concessionario nella tenuta del registro stesso.

Dunque - laddove l'Amministrazione intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del disciplinare e invochi le risultanze del registro di monticazione (che il concessionario è tenuto a compilare con la necessaria diligenza) per affermare che non è stato rispettato il carico ottimale della maga - il concessionario stesso per smentire le risultanze del registro non può limitarsi ad addurre errori o condotte negligenti nella compilazione del registro stesso per impedire che operi la risoluzione di diritto, ma deve piuttosto provare l'esistenza di una causa di forza maggiore, ossia deve provare che si sono verificate situazioni anormali e imprevedibili che hanno reso inattendibili le risultanze del registro e che non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso.

4. Tanto premesso, nonostante la graduazione dei motivi operata dalla parte ricorrente, tenuto conto dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nella sentenza 27 aprile, n. 15) in merito alla portata applicativa dell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm. (secondo il quale *"in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati"*) l'esame delle suesposte censure deve iniziare da quelle dedotte con il quarto motivo, incentrate sul vizio di incompetenza.

Tali censure, che investono sia la comunicazione di avvio del procedimento a firma del Sindaco del Comune di Valfloriana, sia la delibera della Giunta comunale con cui è stata disposta la risoluzione per grave inadempimento, sono prive di fondamento. Difatti - come si avrà modo di evidenziare - l'Amministrazione nel caso in esame ha legittimamente esercitato il potere di cui all'art. 25 del disciplinare in quanto il concessionario non ha rispettato il carico ottimale della malga e il predetto art. 25 non prevede né l'intervento della Commissione di cui all'art. 21, né dei custodi forestali, perché

in questo caso (come innanzi evidenziato) l'amministrazione può limitarsi ad invocare le risultanze del registro di monticazione.

5. Passando all'esame delle censure dedotte con il primo motivo, non ha fondamento quella con cui la parte ricorrente lamenta che nella motivazione dell'impugnata delibera di Giunta siano richiamati gli articoli 24 e 25 del disciplinare, senza specificare quale potere sia stato concretamente esercitato.

A tal riguardo è sufficiente evidenziare che - come risulta dalla motivazione dell'impugnata delibera - la Giunta comunale ha inteso esercitare entrambi i poteri previsti da tali articoli, ossia ha inteso: A) avvalersi della clausola risolutiva espressa dell'art. 25 del disciplinare, richiamando *«la numerosa corrispondenza intercorsa con l'Azienda Agricola, contenuta tutta nel fascicolo istruttorio, con la quale sono state segnalate e contestate numerose gravi violazioni contrattuali»*; B) risolvere comunque il rapporto concessorio ai sensi dell'art. 24, comma 3, del disciplinare, osservando come le violazioni del disciplinare stesso poste in essere dal concessionario *«abbiano arrecato un grave nocimento all'ente comunale proprietario e pregiudicato soprattutto il buon nome della Malga stessa, rendendo così opportuna e necessaria la risoluzione del contratto di gestione stesso con effetto immediato»*.

6. Né miglior sorte meritano le censure aventi ad oggetto la contestazione dell'Amministrazione relativa al mancato rispetto del carico ottimale della malga.

A detta della ricorrente tale contestazione è infondata (e, quindi, non si sarebbe verificato uno dei due presupposti che hanno determinato l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del disciplinare) perché: A) la signora Fedel sin dalle controdeduzioni presentate in data 11 ottobre 2022 ha ammesso l'esistenza di errori nella compilazione del registro di monticazione, ma ha chiarito al riguardo che *«il carico di UBA era stato nei fatti corretto, tanto che aveva nuovamente inviato i registri emendati»*; B) la clausola risolutiva espressa non si riferisce alla commissione di errori nella compilazione del registro di monticazione, bensì ad un effettivo maggior carico di UBA, che però nella fattispecie non si è verificato; C) il Sindaco avrebbe dovuto quantomeno disporre un sopralluogo della Commissione di cui all'art. 21 del disciplinare per verificare se la realtà dei fatti corrispondeva, o meno, a quanto dichiarato nel registro di monticazione.

Tuttavia, alla luce delle considerazioni innanzi svolte in merito al meccanismo di cui all'art. 25 del disciplinare, coglie nel segno l'Amministrazione resistente quando osserva che: A) seppure si ammettesse che si tratta soltanto di errori materiali nella compilazione del registro di monticazione, comunque *«tale negligenza è addebitabile unicamente al concessionario, con le relative conseguenze»*; B) in ogni caso la parte ricorrente neppure nel presente giudizio ha provato di aver rispettato, sin dall'inizio, i limiti imposti per il carico di UBA, perché *«vi è stata solo e unicamente la correzione dei registri, a mano, da parte la sig.ra Fedel Monica a seguito di contestazione»*.

È infatti innegabile che, come correttamente osservato dalla parte ricorrente, la clausola risolutiva espressa non si riferisce alla commissione di errori materiali nella compilazione del registro di monticazione, bensì ad un effettivo maggior carico di UBA presso la malga. È però parimenti innegabile che l'art. 13 del disciplinare, imponendo al concessionario di registrare il bestiame monticato nell'apposito registro, pone un obbligo strumentale alla verifica del rispetto, da parte del concessionario stesso, del carico ottimale della malga.

Dunque è ben vero che l'Amministrazione ben potrebbe eseguire sopralluoghi per verificare se le risultanze del registro di monticazione corrispondono, o meno, alla situazione di fatto. È però altrettanto vero che il concessionario deve diligentemente compilare il registro di monticazione perché l'Amministrazione (nell'interesse della quale il registro dev'essere compilato) può limitarsi ad invocare le risultanze del registro stesso per contestare il mancato rispetto del carico ottimale della malga (com'è avvenuto nel caso in esame), mentre non può certo ammettersi che il concessionario per smentire le risultanze del registro adduca di aver commesso errori nella compilazione dello stesso, perché l'art. 25 del disciplinare si limita a far salvi i *“casi di forza maggiore”*, senza lasciare alcuno spazio ad eventuali errori commessi dal concessionario, per mera negligenza, nella compilazione del registro.

Nessun rilievo può, quindi, assumere la circostanza (pur rimarcata dalla parte ricorrente nella memoria depositata in data 18 ottobre 2023) che la signora Fedel, *«avvedutasi dei propri errori materiali»*, abbia provveduto a correggere il registro di monticazione, e ciò perché la ricorrente medesima non ha addotto alcun elemento da cui possa desumersi che gli errori dalla stessa commessi nella compilazione del registro siano dipesi da una causa di forza maggiore. Pertanto, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, non sorprende affatto la circostanza che l'Amministrazione resistente nelle proprie difese abbia fatto riferimento alla nota dell'APSS del 10 novembre 2022, ove viene menzionato uno spostamento di n. 5 capi di bestiame da Malga del Sass a Malga delle Susine, avvenuto in data 29 giugno del 2022, e ciò perché, allo stato degli atti, l'unico dato documentato è proprio quello indicato dell'APSS.

Né tantomeno rileva la circostanza che - nonostante la nota del 27 settembre 2022, con cui il Sindaco ha contestato violazione degli articoli 5 e 6 del disciplinare - non sia stata irrogata una sanzione ai sensi dell'art. 23 del disciplinare. Difatti tale circostanza non può essere valutata come indicato dalla ricorrente - ossia nel senso che ella avrebbe dimostrato, mediante le proprie controdeduzioni, di non avere violato alcuna previsione del disciplinare - semplicemente perché tra le inadempienze considerate dal predetto art. 23 non è compreso il mancato rispetto del carico ottimale della malga.

7. Posto che l'impugnata delibera di Giunta si configura come un provvedimento plurimotivato, deve farsi applicazione del consolidato orientamento giurisdizionale (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2021, n. 2687), anche di questo Tribunale (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 23 maggio 2022, n. 99), secondo il quale, in presenza di un atto

fondato su di una pluralità di ragioni indipendenti tra loro, è sufficiente la legittimità di una sola di tali ragioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale; pertanto il rigetto delle doglianze volte a contestare una delle ragioni giustificatrici comporta che la parte ricorrente non ha interesse all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni.

Ne consegue che, da un lato, la ricorrente non ha alcun interesse all'esame delle ulteriori censure dedotte con il primo motivo, volte a dimostrare l'infondatezza della contestazione relativa alle reiterate violazioni del disciplinare nella gestione dei cani. Dall'altro, si rende comunque necessario procedere all'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso.

8. Tra le censure dedotte con il terzo motivo sono palesemente fondate quelle incentrate sul mancato rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge provinciale n. 23/1992 e, in particolare, quella con cui la ricorrente si duole di non essere stata messa in condizione di partecipare al procedimento. Difatti nella nota in data 11 aprile 2023 si legge che il procedimento si sarebbe concluso non oltre il 14 aprile 2023 e comunque l'impugnata delibera di Giunta reca la data del 12 aprile 2023. Dunque è palese che alla ricorrente non è stato concesso un termine sufficiente a garantire il contraddittorio procedimentale.

Tuttavia il mancato rispetto delle garanzie procedurali non può condurre all'annullamento degli atti impugnati, che è precluso dall'applicazione della regola del raggiungimento dello scopo dell'azione amministrativa, sancita dall'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, nella parte in cui dispone che *"Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"*.

Difatti l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del disciplinare si configura come un'attività vincolata e - considerato che, come innanzi evidenziato, la ricorrente né nelle controdeduzioni presentate in data 11 ottobre 2022, né nel presente giudizio ha provato di aver rispettato, sin dall'inizio, i limiti imposti per il carico di UBA - vi è motivo di ritenere che, seppure la ricorrente medesima fosse stata posta in condizione di partecipare attivamente al procedimento, comunque il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto condurre all'adozione di un provvedimento con un contenuto dispositivo diverso da quello in concreto adottato.

9. Diverse considerazioni valgono per il terzo motivo, con cui la parte ricorrente deduce che gli atti impugnati sono viziati da eccesso di potere perché adottati in violazione dei principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare: A) del principio di finalizzazione dell'azione amministrativa al perseguimento dell'interesse pubblico, richiamato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 nella parte in cui dispone che *"l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge"*; B) del principio di correttezza e buona fede, sancito dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990; C) del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, richiamato anch'esso; D) del principio della completezza dell'istruttoria, desumibile dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241/1990.

A tal riguardo giova rammentare che la dinamica dell'esercizio del potere pubblico varia a seconda di come le modalità di azione della pubblica amministrazione sono delineate dalle c.d. norme di azione, le quali fissano, da un lato, i presupposti per l'esercizio del potere (c.d. norme di azioni sostanziali) e, dall'altro, le modalità di esercizio del potere e la forma degli atti (c.d. norme di azioni formali). Laddove le norme di azione (così definite per distinguerle dalle c.d. norme di relazione, le quali risolvono conflitti intersoggettivi) derivanti da norme generali ed astratte (di legge o regolamenti) o da auto-vincoli amministrativi predeterminino integralmente il *modus operandi* dell'amministrazione, si parla di attività vincolata. Invece, se le modalità di azione non sono rigidamente predeterminate mediante norme di azione, sia perché l'esistenza dei presupposti per l'esercizio del potere implica una valutazione da parte dell'amministrazione, sia perché l'amministrazione è tenuta ad operare una valutazione comparativa dell'interesse pubblico affidato alla sua cura con altri interessi pubblici o con interessi di natura privata, si parla di attività discrezionale.

Peraltro ciò non significa che in presenza di discrezionalità amministrativa l'amministrazione sia libera di agire. Difatti già dall'esame dell'art. 97 Cost. - che sancisce i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - emerge il fondamentale principio di finalizzazione dell'azione amministrativa al perseguimento dell'interesse pubblico, al quale si affiancano gli altri principi sanciti dall'art. 1 della legge n. 241/1990, nella parte in cui dispone che: A) *"l'attività amministrativa ... è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"* (comma 1); B) i rapporti tra il cittadino e l'amministrazione *"sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede"* (comma 2-bis). Tali disposizioni stanno a significare che, mentre nel caso di attività vincolata sono rigidamente predeterminati mediante le norme di azione i parametri per la verifica della legittimità dell'azione amministrativa, invece nel caso dell'attività discrezionale tali parametri sono costituiti da clausole generali - poste dall'ordinamento nazionale (come nel caso dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione) ed europeo (come nel caso dei principi di proporzionalità e di tutela dell'affidamento) - che sono fonte anch'esse di veri e propri precetti, il mancato rispetto dei quali comporta, secondo una risalente e consolidata giurisprudenza amministrativa, che si configuri non già il vizio di violazione di legge, bensì il vizio di eccesso di potere.

Dunque nel caso di attività vincolata, laddove sia acclarata la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esercizio del potere - come nel caso in esame, nel quale, da un lato, l'Amministrazione ha desunto dalle risultanze del registro di monticazione la sussistenza dei presupposti per avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 25 del

disciplinare e, dall'altro, la ricorrente non ha addotto alcun elemento per dimostrare che gli asseriti errori nella compilazione del predetto registro sono dipesi da una causa di forza maggiore - non residua alcuno spazio per il sindacato sull'eccesso di potere, proprio in quanto il sindacato di legittimità del giudice amministrativo verte essenzialmente sulla sussistenza, o meno, dei presupposti di fatto addotti dall'Amministrazione per giustificare l'esercizio del potere.

10. Tenuto conto di quanto precede il ricorso in esame dev'essere respinto.

11. Posto che la reiezione del ricorso è dipesa, almeno in parte, dall'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

(Omissis)

